

## REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA

### IC ASSISI 3

(Adottato dal Consiglio di istituto con delibera n. 32 del 15.2.2016 ed integrato con delibera n. 56 del 14.11.2022)

#### **ART. 1 – FINALITÀ E COMPITI**

- È costituito, presso il l'Istituto Comprensivo Assisi 3 di Petignano di Assisi, l'Organo di Garanzia, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998 "Statuto delle studentesse e degli Studenti nella scuola secondaria", così come integrato dal DPR 235/07.
- Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate a promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
- Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
  - decidere sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere all'interno della scuola in merito all'applicazione dello "Statuto delle studentesse e degli studenti";
  - decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro l'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.
- Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

#### **ART. 2 –COMPOSIZIONE**

- L'Organo di Garanzia è composto da:
  - il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
  - due rappresentanti dei docenti individuati tra i primi due eletti per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto;
  - due rappresentanti dei genitori individuati tra i primi due eletti per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto.
- Ai fini dell'individuazione dei primi due eletti per ogni componente di cui al comma 2 si fa riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato eletto.
- L'organo di garanzia dura in carica per un triennio. Viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. I componenti che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza, secondo i criteri di cui ai commi 1-2. Solo in caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive. Al rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell'Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.
- La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei rappresentanti docenti dell'ODG.
- L'Organo di Garanzia opera sulla base di un regolamento adottato dal Consiglio di Istituto.

#### **ART. 3 INCOMPATIBILITA'**

- In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso od al caso in esame, il componente è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva appartenenza. Se necessario la sostituzione avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti.
- Sono cause di incompatibilità:
  - qualora il componente dell'ODG faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare,
  - qualora il componente dell'ODG sia genitore/tutore dello studente destinatario della sanzione,
  - qualora il componente dell'ODG sia docente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto di ricorso.

#### **ART. 4 – MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI**

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno quattro giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
3. Per la validità della seduta dell'ODG è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ciascuna delle componenti.
4. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione palese, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
6. Su richiesta degli interessati ovvero su istanza del presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti, l'ODG può disporre l'audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse.
7. L'ODG valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione dello stesso.

#### **ART. 5 – I RICORSI PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO**

1. L'Organo di Garanzia prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e sui problemi inerenti al rapporto studenti/insegnanti/personale ATA.
2. L'Organo di Garanzia promuove con finalità di prevenzione ogni attività utile a verificare e migliorare la qualità dei rapporti tra insegnanti e studenti, attraverso incontri di formazione, questionari, monitoraggi ed ogni altra iniziativa adeguata a tal fine.
3. L'Organo di Garanzia riceve, inoltre, segnalazioni da chiunque vi abbia interesse, ed in particolare da parte dei rappresentanti di classe, in ordine a problemi emersi nel corso di assemblee di sezione o di classe, da parte degli insegnanti, ovvero da parte di studenti.
4. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico (o dal suo sostituto designato), che è tenuto a convocarlo ogni volta pervenga una segnalazione.
8. Sulla base della segnalazione ricevuta, l'Organo di Garanzia, collettivamente ovvero per mezzo di uno o più dei suoi componenti o di altri genitori, insegnanti o studenti appositamente delegati, si impegna a raccogliere informazioni documentate, decidendo poi a maggioranza (con eventuale voto prevalente del Presidente) se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative.
9. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

#### **ART. 6 – I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI**

1. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al Regolamento di disciplina può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
2. Il ricorso deve essere presentato entro e non oltre il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.
3. Il presidente convoca l'ODG entro 4 giorni dalla presentazione di un'istanza, L'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 4 giorni prima della seduta.
4. Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire tutti gli elementi utili per i lavori dell'ODG ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. Fino al giorno che precede la riunione dell'ODG è possibile presentare memorie o documentazione integrativa.
5. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
6. Ciascuno dei membri dell'ODG è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'ODG e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza consenso dell'ODG stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'ODG.
7. L'organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.



8. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.
9. Tutte le testimonianze sono rese a verbale.
10. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe, ottenuto il consenso della famiglia.
11. La deliberazione dell'Organo di Garanzia viene trasmessa al Dirigente Scolastico (nel caso non abbia partecipato alla seduta) e notificate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.